



Il Segretario generale vicario

Presidente della VIII
Commissione consiliare permanente
Presidente della IV
Commissione consiliare permanente
Presidente della I
Commissione consiliare permanente
Presidente della VII
Commissione consiliare permanente
Presidente della IX
Commissione consiliare permanente
Servizio Amministrativo
Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari"

E p.c. Dirigente
Area Lavori commissioni

Oggetto: proposta di legge regionale n. 162 del 5 luglio 2024 concernente:

SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VIII Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.


Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La I, VII e IX Commissione consiliare permanente interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ing. Vincenzo Ialongo

Il Dirigente dell'Area "Lavori Aula"
(Dott. Fabio Sannibale)

Firmato digitalmente da: Fabio Sannibale
Data: 08/07/2024 11:47:12



Allegati: 01 (uno)
Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 65937087 Mail: segreteriagenerale@regione.lazio.it Pec: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 162 del 5 luglio 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

GRASSELLI, BERTUCCI, NICOLAI, TIERO e CERA

SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I – VII – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE

“SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA”

Firmato digitalmente da: Micol
Grasselli
Data: 02/07/2024 17:40:33

Firmato digitalmente da:
Michele Pasquale Nicolai
Data: 03/07/2024 14:41:32

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 03/07/2024 13:01:23

Firmato digitalmente da: Enrico
Tiero
Data: 04/07/2024 11:07:29

Firmato digitalmente da: Flavio Cera
Data: 04/07/2024 11:13:16

di iniziativa della Consiglieria
Micol Grasselli



RELAZIONE

La presente proposta di legge intende istituire anche nel Lazio il servizio volontario di vigilanza ecologica, di seguito servizio volontario, svolto da guardie ecologiche volontarie (GEV).

Tale servizio è prestato in forma volontaria e gratuita da parte di volontari, le GEV, aderenti ad associazioni ambientaliste iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*) e successive modifiche.

Il servizio volontario non dà luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo svolto a titolo gratuito e non sostituisce l'attività di vigilanza degli organismi a ciò istituzionalmente preposti.

Per svolgere tale attività, il volontario deve frequentare un apposito corso di formazione e conseguire l'idoneità alla qualifica di guardia ecologica volontaria.

Le associazioni di volontariato curano, tra l'altro, l'iscrizione dei propri associati aspiranti GEV ai corsi di formazione di cui sopra e stipulano le convenzioni con gli enti che intendono avvalersi delle GEV.

A seguito del superamento del corso, con il sostenimento di un esame psicoattitudinale e teorico-pratico, e su richiesta dell'ente che intende avvalersene, la Regione provvede a nominare la GEV scelta tra gli idonei al corso.

Propedeutica alla nomina, ed alla successiva eventuale richiesta di contributo regionale, è la convenzione stipulata tra l'ente che intende avvalersi delle GEV e l'associazione di volontariato. Le GEV operano, pertanto, sempre nell'ambito di una convenzione con gli enti che intendono avvalersi del loro servizio.



Nell'esercizio delle loro funzioni, le GEV sono pubblici ufficiali e applicano le sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (*Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale*) e successive modifiche.

La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario al fine di assicurarne lo svolgimento unitario sull'intero territorio regionale; a tal fine, la stessa adotta uno o più regolamenti di attuazione e integrazione per la definizione delle funzioni ad essa assegnate.

Per l'attuazione della presente proposta è prevista la costituzione di apposito fondo con stanziamento di € 450.000,00 finalizzato, in particolare, alla organizzazione dei corsi di formazione, degli esami e dei corsi di aggiornamento ed al concorso regionale allo svolgimento del servizio volontario tramite la stipula delle convenzioni.

La presente proposta di legge, composta da 12 articoli, disciplina il servizio volontario di vigilanza ecologica come di seguito specificato.

L'articolo 1 (*Finalità*) riconosce la funzione del volontariato per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da guardie ecologiche volontarie aderenti ad associazioni di volontariato ambientale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'articolo 2 (*Attività del servizio volontario di vigilanza ecologica*) definisce le attività attraverso cui si svolge il servizio volontario. Lo svolgimento di tale servizio non dà luogo alla costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo e non sostituisce l'attività di vigilanza degli organismi a ciò istituzionalmente preposti.

L'articolo 3 (*Organizzazione del servizio volontario*) definisce l'organizzazione del servizio volontario.



L'articolo 4 (*Funzioni della Regione. Regolamenti di attuazione e integrazione*) individua le funzioni della Regione e stabilisce che la stessa adotti uno o più regolamenti di attuazione e integrazione per la definizione delle medesime funzioni.

L'articolo 5 (*Funzioni degli enti che si avvalgono delle GEV*) specifica le funzioni degli enti che si avvalgono delle GEV.

L'articolo 6 (*Funzioni delle associazioni di volontariato ambientale*) elenca le funzioni delle associazioni di volontariato.

L'articolo 7 (*Requisiti per l'idoneità alla qualifica a GEV. Nomina*) stabilisce quali sono i requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica a GEV e le modalità per la nomina.

L'articolo 8 (*Doveri delle GEV*) individua i doveri delle GEV e stabilisce i divieti cui le stesse sono assoggettate nello svolgimento del servizio volontario.

L'articolo 9 (*Sospensione, revoca, dimissioni e decadenza dall'incarico di GEV*) norma i casi di sospensione, revoca, dimissioni e decadenza dall'incarico di GEV.

L'articolo 10 (*Contributi regionali*) prevede che la Giunta regionale, con cadenza annuale, approvi il programma di riparto delle risorse da destinare, su richiesta, ai soggetti che si avvalgono delle GEV, per concorrere allo svolgimento delle attività del servizio volontario.

L'articolo 11 (*Modifiche e abrogazione*) apporta modifiche all'articolo 8 comma 1 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81 (*Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori*) e all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (*Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore*). Abroga i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 (*Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea*).



L'articolo 12 (*Disposizione finanziaria*) stabilisce che agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti", di un apposito fondo denominato "Attività svolte dal Servizio volontario di vigilanza ecologica", il cui stanziamento, pari a euro 450.000,00 l'anno per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, è derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel Fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", Titolo 1 "Spese correnti".



Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e favorisce la partecipazione allo svolgimento delle relative attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da guardie ecologiche volontarie (GEV) aderenti ad associazioni di volontariato ambientale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche.



Art. 2

(Attività del servizio volontario di vigilanza ecologica)

1. Il servizio volontario di vigilanza ecologica, di seguito denominato servizio volontario, è svolto dalle GEV attraverso le seguenti attività:

a) vigilanza sullo stato di conservazione dell'ambiente, al fine di prevenire e accertare le violazioni della normativa regionale in materia ambientale che costituiscono illeciti amministrativi, nonché al fine di fare segnalazioni alle autorità competenti;

b) informazione dei cittadini sulla normativa regionale per la tutela ambientale e sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

c) partecipazione a programmi di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole;

d) collaborazione con le autorità competenti nelle operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o disastri di carattere ambientale;

e) collaborazione con le autorità competenti nella raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e al monitoraggio ambientale.

2. Il servizio volontario non dà luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo svolto a titolo gratuito e non sostituisce l'attività di vigilanza degli organismi a ciò istituzionalmente preposti.



Art. 3

(Organizzazione del servizio volontario)

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario.
2. I soggetti gestori delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria, nonché gli enti locali, anche in forma associata e su aree territoriali omogenee, possono avvalersi dell'attività delle GEV. A tal fine, stipulano convenzioni con le associazioni di volontariato ambientale di cui all'articolo 1, comma 2, per lo svolgimento del servizio volontario sui territori di rispettiva competenza.



Art. 4

(Funzioni della Regione. Regolamenti di attuazione e integrazione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario al fine di assicurarne lo svolgimento unitario sull'intero territorio regionale; in particolare:

- a) individua gli ambiti sui quali è esercitata l'attività di vigilanza delle GEV con riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- b) definisce gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione di cui alla lettera c), rispetto a quelli di cui all'articolo 7, comma 1;
- c) definisce le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica a GEV e dei corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, da attivare qualora sopravvengano modifiche sostanziali alla normativa in materia ambientale;
- d) definisce le materie dei corsi di cui alla lettera b), la loro durata e il contenuto degli esami teorico-pratici e psicoattitudinali da svolgere davanti alla commissione regionale;
- e) redige l'elenco degli idonei che hanno superato gli esami;
- f) nomina le GEV, indicando l'ambito territoriale di rispettiva competenza e la specifica normativa oggetto dell'attività di vigilanza secondo quanto convenuto nelle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 2. La nomina è subordinata alla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 7 e decade automaticamente alla scadenza delle convenzioni;
- g) istituisce e gestisce il registro delle GEV;
- h) definisce il modello del distintivo delle GEV e le caratteristiche dei tesserini personali di riconoscimento;
- i) definisce le linee guida per le modalità di organizzazione del servizio volontario, anche per la nomina e le competenze del responsabile del servizio;
- l) definisce le linee guida per la redazione dei programmi di attività delle GEV;
- m) definisce una modulistica unica per l'accertamento degli illeciti amministrativi da parte delle GEV;
- n) revoca le GEV ai sensi dell'articolo 9;
- o) predispone gli schemi tipo delle convenzioni tra gli enti che intendono avvalersi dell'attività delle GEV e le associazioni di volontariato ambientale di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto della normativa statale;
- p) definisce le modalità e i criteri per la concessione e il riparto dei contributi ai fini del concorso regionale allo svolgimento del servizio volontario;
- q) adotta specifiche direttive per l'organizzazione del servizio volontario da parte degli enti gestori delle aree naturali protette regionali;



r) definisce i criteri per la composizione della commissione regionale e le relative modalità di funzionamento.

2. Per la definizione di quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), o), p) e r), la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti di attuazione e integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.



Art. 5

(Funzioni degli enti che si avvalgono delle GEV)

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 2:

- a) stipulano le convenzioni con le associazioni di volontariato ambientale di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto della normativa statale vigente e le trasmettono alla competente struttura regionale;
- b) richiedono alla competente struttura regionale la nomina a GEV degli associati idonei alla relativa qualifica, previamente individuati;
- c) trasmettono alla competente struttura regionale la relazione sulle attività svolte dalle GEV nell'anno precedente nell'ambito della convenzione, con l'elenco delle GEV effettivamente operative e utilizzate, nonché il programma delle attività che si intende realizzare per l'esercizio successivo con la relativa richiesta di contributi.



Art. 6

(Funzioni delle associazioni di volontariato ambientale)

1. Le associazioni di volontariato ambientale di cui all'articolo 1, comma 2:
 - a) curano l'iscrizione dei propri associati aspiranti GEV ai corsi di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
 - b) stipulano le convenzioni con gli enti che intendono avvalersi del servizio volontario, mettendo a disposizione i propri associati che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GEV;
 - c) iscrivono le GEV ai corsi di aggiornamento;
 - d) comunicano agli enti che si avvalgono delle GEV la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 7.



Art. 7

(Requisiti per l'idoneità alla qualifica a GEV. Nomina)

1. Ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica a GEV di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) non aver riportato condanne penali definitive;
- d) non avere in corso carichi pendenti;
- e) non aver subito sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia ambientale;
- f) gli ulteriori requisiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Al termine dei corsi di cui al comma 1, le aspiranti GEV sostengono un esame davanti a una commissione regionale nominata dalla direzione regionale competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera r).

3. A seguito del superamento dell'esame di cui al comma 1, il Presidente della Regione, sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nomina, con proprio decreto, le GEV, indicando l'ambito territoriale di rispettiva competenza e la specifica normativa oggetto dell'attività di vigilanza.

4. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è comunicata alla struttura regionale competente dagli enti che si avvalgono delle GEV e comporta la cancellazione dall'elenco degli idonei e la decadenza dalla nomina a GEV.

5. La perdita della qualifica di associato da parte del soggetto idoneo o della GEV è comunicata alla struttura regionale competente dagli enti che si avvalgono delle GEV ai fini della corretta tenuta dei rispettivi elenchi.

6. Le GEV operano nell'ambito territoriale definito dall'ente che si avvale delle stesse. Nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e applicano le sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.



Art. 8
(Doveri delle GEV)

1. Le GEV nell'espletamento del servizio volontario devono:

- a) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore mensili di servizio ad esse assegnato, dando comunicazione al responsabile del servizio volontario della disponibilità delle giornate e degli orari;
- b) svolgere le attività nei modi, negli orari e nelle località indicati nell'ordine di servizio redatto dal responsabile del servizio volontario;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- d) relazionarsi ai cittadini con spirito di servizio, correttezza e cortesia;
- e) compilare in modo chiaro e completo i formulari e i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio;
- f) portare il distintivo e qualificarsi esibendo il tesserino personale di riconoscimento;
- g) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;
- h) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori.

2. Alle GEV è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito territoriale di competenza limitatamente alle giornate in cui svolgono il servizio volontario.



Art. 9

(Sospensione, revoca, dimissioni e decadenza dall'incarico di GEV)

1. Gli enti che si avvalgono delle GEV propongono alla struttura regionale competente la sospensione dal servizio per un periodo non superiore a sei mesi qualora riscontrino irregolarità o violazioni nello svolgimento dei compiti assegnati alle stesse.
2. Nei casi di persistente e accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei propri doveri che abbiano comportato la sospensione per almeno due volte, gli enti che si avvalgono delle GEV propongono alla struttura regionale competente la revoca della nomina e la cancellazione delle GEV dagli elenchi regionali.
3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica.
4. Il provvedimento di sospensione o di revoca è immediatamente comunicato dalla Regione al destinatario dello stesso, all'ente che si avvale della GEV e all'associazione alla quale lo stesso è iscritto.
5. Nei casi di dimissioni o di revoca dell'incarico, nonché di decadenza ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f), e 7, comma 4, la GEV restituisce il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e le attrezzature personali.



Art. 10
(Contributi regionali)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, approva il programma di riparto delle risorse da destinare, su richiesta, ai soggetti che si avvalgono delle GEV, per concorrere allo svolgimento delle attività del servizio volontario.
2. Il programma definisce, altresì, gli ambiti, gli obiettivi e le priorità annuali, nonché le modalità e i criteri per la concessione e il riparto dei contributi, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera p).
3. La Regione concede i finanziamenti di cui al presente articolo previo avviso pubblico adottato dalla direzione competente in materia.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 11

(Modifiche e abrogazione)

1. All'articolo 8 comma 1 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori) le parole: "ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61" sono sostituite dalle seguenti "le guardie ecologiche volontarie".
2. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore) le parole: "ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61" sono sostituite dalle seguenti "le guardie ecologiche volontarie".
3. Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea).



Art. 12

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti", di un apposito fondo denominato "Attività svolte dal Servizio volontario di vigilanza ecologica", il cui stanziamento, pari a euro 450.000,00 l'anno per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, è derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel Fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", Titolo 1 "Spese correnti".